



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONDOVI'

Registrato il 9 OTT. 2001 al n. 844 Serie 21
con lire 150.000 due cent cinque zero e

REP. 1280 IN DATA 25.09.2001

IL CAPO ADEA SERVIZI
G. A. Brusletto



BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI TELERISCALDAMENTO NEL COMUNE DI ORMEA

L'anno DUEMILAUNO, il mese di settembre il giorno venticinque

TRA

il COMUNE DI ORMEA , di seguito per brevità citato come " Comune", in persona del Sindaco Ferraris Giorgio, nato ad Ormea (CN) il 03.04.1952 , domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale in Via Teco n. 1, C.F./P.IVA 00514250042, autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con atto consiliare n. 25 in data 14.05.2001, esecutiva ai sensi di legge,

E

la SOCIETA' "CALORE VERDE" S.r.l., di seguito per brevità citata come "SOCIETA", con sede in Ormea (CN) in Via Teco n. 1, in persona del suo Presidente Enrico Poma , nato a Torino il 23.01.1966 , residente in Ala di Stura , Frazione Pian del tetto n. 59, C.F. PMO NRC 66A23 L2190;

Art. [1] OGGETTO

IL SINDACO
FERRARIS GIORGIO



La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Ormea e la Società "CALORE VERDE" S.r.l. derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto di teleriscaldamento nel Comune di Ormea.

Il COMUNE conferisce alla SOCIETA' il diritto esclusivo di gestione nel territorio comunale di Ormea della rete di distribuzione di calore sotto forma di acqua calda per il riscaldamento di edifici pubblici e privati.

La Società, oltre al rispetto della presente convenzione, è tenuta all'osservanza delle disposizioni vigenti o che saranno emanate durante il periodo di validità della stessa in materia di teleriscaldamento.

Art. [2] DURATA

La presente Convenzione ha la durata di anni trenta (30) dalla data di sottoscrizione e si intende sin d'ora valida anche per eventuali futuri ampliamenti della rete in ambito comunale, realizzati sia dalla SOCIETA' che da Enti Pubblici.


Essa sarà rinnovabile per eguale periodo, sempre che sussistano i requisiti previsti dalle leggi Regionali e Statali in materia di impianti di teleriscaldamento.

In ogni caso l'efficacia della convenzione è condizionata all'esito positivo di tutte le verifiche e collaudi tecnici previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. [3] CANONE E CONFERIMENTO DI PROPRIETA'

A fronte della gestione del servizio, e della installazione nel periodo di validità della presente convenzione di ogni e qualsiasi componente al fine dell'ampliamento della rete di teleriscaldamento su terreni di proprietà o di uso comunale, la Società verserà al COMUNE per un periodo di dieci (10) anni un canone annuale pari a L.80.000.000 (Euro 41,317) per i primi tre (3) anni e pari

IL SINDACO
FERRARIO Giacomo



1
3
a lire 155.000.000 (euro 80,031) per i restanti sette (7) anni . Il canone sarà versato entro il mese di agosto di ogni anno a partire dall'anno 2002.

Tutti i costi di gestione dell'impianto saranno a carico della SOCIETA', ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Trascorso il periodo di dieci anni il COMUNE conferirà la totale proprietà dell'impianto alla SOCIETA'.

Art. [4] RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Al fine di garantire una migliore efficienza tecnica ed operativa dell'impianto, il COMUNE attiverà le procedure necessarie affinché le risorse finanziarie garantite in sede di procedura pubblica dal socio operativo aggiudicatario e necessarie alla realizzazione delle prime opere di ampliamento della rete e di adeguamento tecnologico, vengano da questo versate direttamente alla SOCIETA'.

La SOCIETA' realizzerà secondo le norme di legge in materia di lavori pubblici le opere di cui sopra, fornendo al COMUNE la rendicontazione relativa alle spese sostenute.

Tutte le opere così realizzate resteranno di proprietà del COMUNE entro i termini di cui al precedente articolo [3].

Per quanto riguarda la realizzazione di ulteriori opere di ampliamento dell'impianto la SOCIETA' ed il COMUNE attiveranno tutte le possibili forme di collaborazione sia per quanto riguarda la individuazione di eventuali contributi pubblici che le modalità di copertura dei necessari fabbisogni finanziari.

Art. [5] PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Tutte le attività di progettazione e di direzione dei lavori relative ad ogni opera di adeguamento e di ampliamento della rete di teleriscaldamento saranno svolte dalla SOCIETA'.



Nel caso in cui, al fine dell'ottenimento di contributi pubblici necessari alla realizzazione delle opere di cui sopra, il progetto debba essere presentato dal COMUNE o da altri Enti Pubblici ai soggetti erogatori, la SOCIETA' si impegna al conferimento dello stesso al soggetto beneficiario secondo le vigenti norme in materia di lavori pubblici.

**Art. [6] ACCORDI INTEGRATIVI PER UNA MIGLIORE ESECUZIONE
DELLE OPERE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI**

La società si impegna a concertare e rendere disponibili al COMUNE, se richieste, tutte le informazioni tecniche e di pianificazione delle opere per una corretta collaborazione e con le migliori opportunità di adeguamento e/o manutenzione delle reti tecnologiche interferenti.


E' compreso, in detta clausola di impegno, l'istituto della concessione per convenzione, come concordato fra le parti con specifici accordi integrativi, qualora il COMUNE ritenesse di concertare momenti progettuali ed esecuzione di altre reti tecnologiche interferenti con gli impianti gestiti dalla SOCIETA'. Resta comunque inteso che da detta collaborazione non dovrà né potrà derivare alcun aggravio di costi od oneri a carico della SOCIETA'.


Art. [7] CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E ALLACCIAIMENTI

La SOCIETA' si impegna a:

- a) garantire il servizio di teleriscaldamento 365 giorni all'anno per le intere 24 ore giornaliere salvo cause di forza maggiore a cui dovrà essere comunque data soluzione nel minor tempo possibile;
- b) fornire a monte dello scambiatore di calore installato presso la centrale termica del Cliente una temperatura atta a garantire un livello climatico confacente alla categoria dell'edificio (D.P.R. 412/93) e comunque non inferiore agli 80 gradi C.

IL SINGOLARE
FERNANDO MARCHI





c) farsi carico della responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione e delle apparecchiature installate a monte dello scambiatore (gruppo di contabilizzazione e scambiatore di calore - lato primario).

Alla SOCIETA` è demandata la gestione degli allacciamenti e dei rapporti di carattere tecnico e contrattuale con i Clienti.

La SOCIETA' è tenuta a garantire la fornitura di calore ed a proporre le integrazioni o variazioni di impianto che si rendessero necessarie per tale garanzia.

Art. 181 TARIFFE

La tariffa del calore, espressa in Kwh, dovrà essere commisurata al costo del gasolio desumibile dai listini ufficiali forniti dalla Camera di Commercio di Cuneo ed alle relative variazioni e tenuto conto della riduzione per i comuni montani, considerando una resa calorica complessiva di 7 Kwh per litro di gasolio.


Su tale tariffa risultante dovranno essere applicate le agevolazioni previste dalle norme vigenti e comunque dovrà essere garantita dalla SOCIETA' ai Clienti una riduzione di almeno il 10% rispetto al costo del calore prodotto con il gasolio.

In alternativa, qualora si presentino le opportune condizioni tecnico-economiche, potranno essere elaborate "offerte chiuse" sulla base della media dei consumi registrati negli ultimo tre anni.

Art. [9] INCENTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI

Al fine di incentivare la cura e la manutenzione dei boschi di proprietà privata, la SOCIETA` si impegna ad accettare ai prezzi di mercato materiali di esbosco o comunque biomasse legnose compatibili con la funzionalità

~~IL SINDACO~~
~~FERRARIO~~



dell'impianto, proveniente da boschi del territorio Comunale, della Comunità Montana o delle zone limitrofe.

Art. [10] FORNITURA LEGNAME DA PROPRIETA` COMUNALI

Il COMUNE si impegna a fornire alla SOCIETA` il legname risultante da interventi sul proprio patrimonio forestale ad un prezzo corrispondente ai costi sostenuti con risorse derivanti dal bilancio comunale.

Il COMUNE e la SOCIETA` potranno attivare tutte le forme di collaborazione necessarie alla individuazione dei lotti di esbosco ed all'ottenimento di agevolazioni pubbliche in materia di miglioramento del patrimonio forestale.

Art. [11] CONTROVERSIE

Tutte le questioni per l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto saranno differite, giusti gli artt. 806 e segg.cod.proc.civ., ad un Collegio composto di tre arbitri. Ciascuna delle parti nominerà uno di tali arbitri ed il terzo sarà scelto di comune accordo dai due arbitri e, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Mondovì. La Presidenza del collegio spetterà a quest'ultimo membro.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e l'arbitrato sarà rituale.

Per il Comune di Ormea

Il Sindaco

(Giorgio Ferraris)

Per la Calore Verde S.R.L.

Il Presidente

(Dr. Enrico Perna)



COMUNE di ORMEA
Provincia di CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25

Prot. N. 0

OGGETTO:


CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORMEA E LA "CALORE VERDE SRL)

L'anno duemilauno addì QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 17 nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 1a convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri Signori:

1	FERRARIS Giorgio	P	8	OBBLIA LUCIANO	P
2	MAO Enzo	A	9	DOLLA GILBERTO	P
3	BOLOGNA FULVIO	P	10	BENZO GIANFRANCO	P
4	VINAI ITALO	P	11	CAZZOLA BRUNELLA	P
5	VINAI GIORGIO	P	12	SOMERO PAOLO	P
6	SENO MASSIMO	P	13	ROATTA RENATO	A
7	PELAZZA LIVIO	P			
Totale Assenti : 2			Totale Presenti : 11		

Assiste quale segretario il Signor RICCI DR.SSA CINZIA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRARIS GIORGIO nella sua qualita' di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL SINDACO
FERRARIS Giorgio

Il Consiglio Comunale

Vista la deliberazione consiliare n. 24 in data 15.06.2000, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venne individuato il modello organizzativo della società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del servizio di produzione e distribuzione del calore prodotto dall'impianto di teleriscaldamento a cippato di legna in fase di realizzazione nel Comune di Ormea e con la quale venne approvato lo statuto della costituenda società e la convenzione per la realizzazione e la gestione dell'impianto medesimo;

Visto il Contratto Rep. 3365 in data 22.12.2000 a rogito Notaio Viglino con studio in Ceva, Piazza dei Cappuccini n.5, con il quale è stata costituita la Calore Verde, società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale per la gestione del servizio di produzione e distribuzione del calore alle utenze cittadine pubbliche e private, attraverso l'esercizio dell'impianto di teleriscaldamento a cippato di legna in fase di realizzazione sul territorio comunale;

Ritenuto necessario procedere all'affidamento della gestione del servizio di teleriscaldamento all'Calore Verde SRL, appositamente costituita, e di definire con la stessa i reciproci rapporti ed i principi in materia di approvvigionamenti, allacciamenti e tariffe;

Vista la bozza di Convenzione predisposta e l'illustrazione dei principali articoli effettuata dal Sindaco;

Il Consigliere Benzo Gianfranco, con riferimento alla bozza di Convenzione in approvazione chiede spiegazioni in relazione al passaggio in proprietà alla calore Verde S.r.l. dell'impianto di teleriscaldamento, trascorso dieci anni dalla sua messa in funzione.

Il Sindaco risponde che il canone pagato dalla società al Comune è da intendersi quale canone di riscatto della proprietà dell'impianto e non propriamente d'affitto ed aggiunge che in ogni caso la Calore Verde S.r.l. è società a prevalente capitale pubblico locale quindi non un soggetto estraneo al Comune.

Il Consigliere Benzo replica che il canone verrà pagato per dieci anni mentre l'ammortamento del mutuo si estingue in venti annualità.

Il Sindaco ricorda, su quest'ultimo aspetto, che il canone da pagare da parte della società è di gran lunga superiore alla rata di ammortamento del mutuo stipulato dal Comune.

Il Consigliere Benzo esprime dubbi sulla possibilità di concedere in affidamento direttamente alla Calore Verde S.r.l. il servizio di teleriscaldamento avanzando l'ipotesi della necessità di una gara ad evidenza pubblica, visto che in quella precedente esperita dal Comune si ricercava un partner privato per la costituzione della società.


Il Sindaco replica che la gara ad evidenza pubblica esperita dal Comune era volta alla ricerca di un partner privato di minoranza per la costituzione di una società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico finalizzata alla gestione del servizio di produzione e distribuzione del calore prodotto dall'impianto di teleriscaldamento a cippato di legna in fase di realizzazione nel Comune di Ormea, come risulta dalle precedenti deliberazioni consiliari adottate.

In relazione alle tariffe praticate dalla Società all'utenza il Consigliere Benzo sostiene che le condizioni devono essere uguali per tutti i clienti, trattandosi di una società pubblica.

ALLEGATO ALLA
DELIBERAZIONE...cc.
N. 95 DEL 14-5-2001

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO NEL COMUNE DI ORMEA

L'anno DUEMILAUNO, il mese di il giorno



TRA

E

la SOCIETA' "CALORE VERDE" S.r.l. di
seguito per brevità citata come "SOCIETA'";

Art. [1] OGGETTO

La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Ormea e la Società "CALORE VERDE" S.r.l. derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto di teleriscaldamento nel Comune di Ormea.

Il COMUNE conferisce alla SOCIETA' il diritto esclusivo di gestione nel territorio comunale di Ormea della rete di distribuzione di calore sotto forma di acqua calda per il riscaldamento di edifici pubblici e privati.

La Società, oltre al rispetto della presente convenzione, è tenuta all'osservanza delle disposizioni vigenti o che saranno emanate durante il periodo di validità della stessa in materia di teleriscaldamento.

A circular library stamp with a decorative border containing the text "CENTRO DI RICERCA" and "SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA CHIESA". The stamp is positioned in the center of the page, surrounded by a decorative border. The text is arranged in a circular pattern around the center of the stamp.

Art. [2] DURATA

La presente Convenzione ha la durata di anni trenta (30) dalla data di sottoscrizione e si intende sin d'ora valida anche per eventuali futuri ampliamenti della rete in ambito comunale, realizzati sia dalla SOCIETA' che da Enti Pubblici.

Essa sarà rinnovabile per eguale periodo, sempre che sussistano i requisiti previsti dalle leggi Regionali e Statali in materia di impianti di teleriscaldamento.

In ogni caso l'efficacia della convenzione è condizionata all'esito positivo di tutte le verifiche e collaudi tecnici previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. [3] CANONE E CONFERIMENTO DI PROPRIETA'

A fronte della gestione del servizio, e della installazione nel periodo di validità della presente convenzione di ogni e qualsiasi componente al fine dell'ampliamento della rete di teleriscaldamento su terreni di proprietà o di uso comunale, la Società verserà al COMUNE per un periodo di dieci (10) anni un canone annuale pari a L.80.000.000 (Euro 41.317) per i primi tre (3) anni e pari a lire 155.000.000 (euro 80.031) per i restanti sette (7) anni. Il canone sarà versato entro il mese di agosto di ogni anno a partire dall'anno 2002.

Tutti i costi di gestione dell'impianto saranno a carico della SOCIETA', ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria.


Trascorso il periodo di dieci anni il COMUNE conferirà la totale proprietà dell'impianto alla SOCIETA'.

Art. [4] RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

Al fine di garantire una migliore efficienza tecnica ed operativa dell'impianto, il COMUNE attiverà le procedure necessarie affinché le risorse finanziarie garantite in sede di procedura pubblica dal socio operativo aggiudicatario e necessarie alla realizzazione delle prime opere di ampliamento della rete e di adeguamento tecnologico, vengano da questo versate direttamente alla SOCIETA'.

La SOCIETA' realizzerà secondo le norme di legge in materia di lavori pubblici le opere di cui sopra, fornendo al COMUNE la rendicontazione relativa alle spese sostenute.

Tutte le opere così realizzate resteranno di proprietà del COMUNE entro i termini di cui al precedente articolo [3].



Per quanto riguarda la realizzazione di ulteriori opere di ampliamento dell'impianto la SOCIETA' ed il COMUNE attiveranno tutte le possibili forme di collaborazione sia per quanto riguarda la individuazione di eventuali contributi pubblici che le modalità di copertura dei necessari fabbisogni finanziari.

Art. [5] PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Tutte le attività di progettazione e di direzione dei lavori relative ad ogni opera di adeguamento e di ampliamento della rete di teleriscaldamento saranno svolte dalla SOCIETA'.

Nel caso in cui, al fine dell'ottenimento di contributi pubblici necessari alla realizzazione delle opere di cui sopra, il progetto debba essere presentato dal COMUNE o da altri Enti Pubblici ai soggetti erogatori, la SOCIETA' si impegna al conferimento dello stesso al soggetto beneficiario secondo le vigenti norme in materia di lavori pubblici.


Art. [6] ACCORDI INTEGRATIVI PER UNA MIGLIORE ESECUZIONE DELLE OPERE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI

La società si impegna a concertare e rendere disponibili al COMUNE, se richieste, tutte le informazioni tecniche e di pianificazione delle opere per una corretta collaborazione e con le migliori opportunità di adeguamento e/o manutenzione delle reti tecnologiche interferenti.

E' compreso, in detta clausola di impegno, l'istituto della concessione per convenzione, come concordato fra le parti con specifici accordi integrativi, qualora il COMUNE ritenesse di concertare momenti progettuali ed esecuzione di altre reti tecnologiche interferenti con gli impianti gestiti dalla SOCIETA'. Resta comunque inteso che da detta collaborazione non dovrà né potrà derivare alcun aggravio di costi od oneri a carico della SOCIETA'.

Art. [7] CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E ALLACCIAIMENTI

La SOCIETA' si impegna a:



- a) garantire il servizio di teleriscaldamento 365 giorni all'anno per le intere 24 ore giornaliere salvo cause di forza maggiore a cui dovrà essere comunque data soluzione nel minor tempo possibile;
- b) fornire a monte dello scambiatore di calore installato presso la centrale termica del Cliente una temperatura atta a garantire un livello climatico confacente alla categoria dell'edificio (D.P.R. 412/93) e comunque non inferiore agli 80 gradi C.
- c) farsi carico della responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione e delle apparecchiature installate a monte dello scambiatore (gruppo di contabilizzazione e scambiatore di calore - lato primario).

Alla SOCIETA' è demandata la gestione degli allacciamenti e dei rapporti di carattere tecnico e contrattuale con i Clienti.

La SOCIETA' è tenuta a garantire la fornitura di calore ed a proporre le integrazioni o variazioni di impianto che si rendessero necessarie per tale garanzia.

Art. [8] TARIFFE


La tariffa del calore, espressa in Kwh, dovrà essere commisurata al costo del gasolio desumibile dai listini ufficiali forniti dalla Camera di Commercio di Cuneo ed alle relative variazioni e tenuto conto della riduzione per i comuni montani, considerando una resa calorica complessiva di 7 Kwh per litro di gasolio.

Su tale tariffa risultante dovranno essere applicate le agevolazioni previste dalle norme vigenti e comunque dovrà essere garantita dalla SOCIETA' ai Clienti una riduzione di almeno il 10% rispetto al costo del calore prodotto con il gasolio.

In alternativa, qualora si presentino le opportune condizioni tecnico-economiche, potranno essere elaborate "offerte chiuse" sulla base della media dei consumi registrati negli ultimo tre anni.

Art. [9] INCENTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE LOCALI

Al fine di incentivare la cura e la manutenzione dei boschi di proprietà privata, la SOCIETA' si impegna ad accettare a prezzi di mercato materiali di esbosco o comunque biomasse legnose compatibili con la funzionalità dell'impianto,





proveniente da boschi del territorio Comunale, della Comunità Montana o delle zone limitrofe.

Art. [10] FORNITURA LEGNAME DA PROPRIETA' COMUNALI


Il COMUNE si impegna a fornire alla SOCIETA' il legname risultante da interventi sul proprio patrimonio forestale ad un prezzo corrispondente ai costi sostenuti con risorse derivanti dal bilancio comunale.

Il COMUNE e la SOCIETA' potranno attivare tutte le forme di collaborazione necessarie alla individuazione dei lotti di esbosco ed all'ottenimento di agevolazioni pubbliche in materia di miglioramento del patrimonio forestale.

Art. [11] CONTROVERSIE

Tutte le questioni per l'interpretazione e l'esecuzione del presente atto saranno differite, giusti gli artt. 806 e segg. cod. proc. civ., ad un Collegio composto di tre arbitri. Ciascuna delle parti nominerà uno di tali arbitri ed il terzo sarà scelto di comune accordo dai due arbitri e, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Mondovì. La Presidenza del collegio spetterà a quest'ultimo membro.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto e l'arbitrato sarà rituale.



Il Sindaco risponde che la Società si impegna a garantire a tutti un sconto del 10% sul prezzo del gasolio e che in presenza di apposite condizioni tecnico-economiche puo' concordare con l'utenza soluzioni diverse.

Il Consigliere Benzo chiede , in relazione allo Studio di fattibilità gestionale ove si parla di utilizzare quale combustibile anche la segatura , se è stato tenuto conto che tale materiale è da considerarsi ai sensi del Decreto Ronchi quale rifiuto speciale .

Il Sindaco risponde che quando si parla di segatura si intende il residuo di segheria proveniente da legna vergine non trattata e tale tipo di materiale non è un rifiuto speciale; aggiunge che la caldaia che verrà installata brucerà soltanto legna vergine non trattata , che l'attenzione ai problemi ambientali è stata massima nella progettazione e nella realizzazione dell'impianto ed anticipa che il primo intervento che verrà realizzato dalla Calore Verde S.r.l. sarà la realizzazione di un impianto tecnologicamente avanzato per l'abbattimento dei fumi.

Il Sindaco propone di modificare due articoli della Convenzione, l'uno (art. 7) per un problema di forma, l'altro (art. 8) per precisare meglio un concetto già espresso nell'articolo medesimo:
- art. 7 lett.c) in luogo di " è responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria" viene inserito "farsi carico della responsabilità della manutenzione ordinaria e straordinaria"
- art. 8 dopo le parole " Camera di Commercio di Cuneo" viene inserita la frase " ed alle relative variazioni" al fine di precisare che il prezzo del Kwh seguirà l'andamento del prezzo del gasolio; Al termine della discussione il Sindaco, in riferimento alla lettera inviata dai consiglieri di minoranza a tutti i consiglieri di maggioranza, al Sindaco e Presidente della Comunità Montana che contesta l'economicità dell'impianto in fase di realizzazione , propone ai medesimi un incontro con gli autori dello Studio di Fattibilità Gestionale dell'impianto;
Il Consigliere Benzo mostra il proprio assenso all'incontro nell'interesse del Comune .

Ritenuto che la bozza di Convenzione risponde alle esigenze e pubbliche finalità che con la medesima si vogliono perseguire e soddisfare;

Messa in votazione la bozza di Convenzione con le modifiche di cui sopra;
Visto il favorevole parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00;

Con votazione espresso per alzata di mano che ha fatto riportare il seguente risultato:

- presenti n. 11
- favorevoli n. 8
- astenuti n. =
- contrari n. 3 (Benzo, Cazzola, Somero)

d e l i b e r a


- 1) Di affidare alla Calore Verde SRL la gestione del servizio di teleriscaldamento cittadino ;
- 2) Di approvare la bozza di Convenzione per la gestione del teleriscaldamento nel Comune di Ormea che si compone di n. 11 articoli e che sotto la lettera "A" viene allegata la presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 3) Autorizzare il Sindaco , in qualità di Legale Rappresentante del Comune di Ormea, alla sottoscrizione del presente atto , non appena divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Decreto Legislativo 267, art. 49

Visto per la regolarità tecnica:
si esprime parere favorevole

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONDOVI'

Allegato all'atto registrato il 29/11/2001
al n. 811 serie 18
Letto, confermato e sottoscritto



IL PRESIDENTE

FERRARI GIORGIO

IL SEGRETARIO

RICCI DR. SSA CINZIA

N.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio del comune di ORMEA dal giorno 18 MAG 2001 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

IL SEGRETARIO

Trasmessa alla Sez. Prov. CO.RE.CO. il

Prot. N. _____ Ricevuto dal CO.RE.CO. il

DIVENUTA ESECUTIVA
in data 28.05.01, dopo la regolare pubblicazione per decorrenza dei termini prescritti dall'art.183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

T.U.267/2000 art.126

Atto soggetto a controllo. Adozione comunicata con elenco ricevuto dall'organo di controllo il
[] divenuto esecutivo con decorso dei 30 giorni senza che ne sia stata richiesta copia.
[] richiesto invio atto; pervenuto al CO.RE.CO. il
'divenuto esecutivo per decorrenza dei termini.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

CITTÀ DI ORMEA,

La presente copia, composta di 10 (6) fogli, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

ORMEA 25/09/01

Il Segretario Comunale
(Fisco Dr. Cinzia)

